

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Deliberazione n. 1952 del 30 dicembre 2009 – Istituzione dell'albo regionale della Campania, ai sensi L. R. n. 10/05 e del regolamento n. 2/07. Con allegato.**

PREMESSO

che la regione Campania attua politiche di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale, favorendo le attività di vigilanza e controllo del territorio;
che la legge regionale n. 10 del 23 febbraio 2005 istituisce il servizio volontario di vigilanza ambientale;
che il regolamento n. 2 del 5 luglio 2007 disciplina il servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle guardie ambientali volontarie (GAV);

CONSIDERATO

che l'art. 2 della legge regionale n. 10/05 e l'art. 2 del regolamento n. 2/07 prevedono l'istituzione dell'albo regionale della Campania;

RITENUTO

di dover dare compiuta attuazione alla legge regionale n. 10/05 e al regolamento n. 2/07;
di dover procedere all'istituzione dell'albo regionale della Campania, presso il Settore Ecologia dell'AGC 05;
di dover approvare l'allegato "A", concernente le modalità e termini di iscrizione nell'albo regionale della Campania, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO

la L. R. n. 10/05;
il Regolamento n. 2/07,

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte

- di dare compiuta attuazione alla legge regionale n. 10/05 e al regolamento n. 2/07;
- di procedere all'istituzione dell'albo regionale della Campania, presso il Settore Ecologia dell'AGC 05;
- di approvare l'allegato "A", concernente le modalità e termini di iscrizione nell'albo regionale della Campania, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare al Settore Ecologia dell'AGC 05 le funzioni amministrative e le attività connesse all'attuazione della legge regionale n. 10/05 e del regolamento n. 2/07;
- di dare mandato al Settore Ecologia di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione al presente atto;
- di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Ecologia dell'AGC 05, per gli adempimenti di competenza ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio 04 della Segreteria di Giunta.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Allegato “A”

Modalità e termini di iscrizione nell’albo regionale della Campania, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/05 e dell’art. 2 del regolamento n. 2/07.

Articolo 1

1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania l'albo regionale della Campania, in attuazione della legge regionale n. 10 del 23 febbraio 2005 "*Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale*", di seguito denominata "Legge" e del regolamento n. 2 del 5 luglio 2007, "*Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle guardie ambientali volontarie*", di seguito denominato "Regolamento".
2. L'iscrizione all'albo determina il riconoscimento a poter svolgere il servizio volontario di vigilanza ambientale, mediante l'impiego delle guardie ambientali volontarie, di seguito denominate GAV, così come disciplinato dal Regolamento.
3. Gli enti e le associazioni di cui alla lettera d) dell'art. 2 della Legge, riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi della legge n. 349 del 8 luglio 1986 e iscritti nel Registro di volontariato, istituito presso la Giunta regionale della Campania, ai sensi della legge regionale n. 9 del 8 febbraio 1993, come modificata con la legge regionale n. 18 del 7 agosto 1996, possono chiederne l'iscrizione presentando domanda al Presidente della Giunta regionale.
4. La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
 - a) atto costitutivo e statuto con l'indicazione del responsabile del servizio e della sede operativa;
 - b) elenco dei soci, suddiviso tra soci con cariche associative, soci costitutivi, soci operativi e le GAV. Per i soci GAV deve essere riportato il provvedimento di nomina del Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
 - c) elenco delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature ad uso esclusivo del servizio;
 - d) relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare, con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo;
 - e) indicazione del territorio su cui si intende svolgere l'attività.
5. Sulla domanda determina entro tre mesi la Giunta regionale.
6. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la Giunta regionale diffida a ripristinare lo stato preesistente e in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne determina la cancellazione con provvedimento motivato.
7. La Regione pubblica, annualmente, l'albo aggiornato sul BURC.
8. Ogni due anni gli enti e le associazioni di cui al punto 2 devono presentare alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, comunicare le eventuali convenzioni stipulate con gli Enti pubblici e/ o privati e trasmettere l'elenco del personale volontario, con l'indicazione delle eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dall'albo.
9. Per le ONLUS di rilievo nazionale la documentazione deve riferirsi esclusivamente alla struttura operante in Campania, ai mezzi ed alle attrezzature in uso esclusivo della sede regionale, ai soci residenti in Campania, nonché al bilancio autonomo riferito alla sede regionale, con l'obbligo del responsabile della sede regionale di risiedere sul territorio regionale.

Articolo 2

1. Per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ambientale, gli enti e le associazioni indicati dalla lettera d), comma 1, art. 2 della Legge devono utilizzare esclusivamente personale volontario maggiorenne che svolgere il servizio senza scopo di lucro, con copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile e verso terzi. Per tali attività possono utilizzare strutture, mezzi e attrezzature di proprietà in dotazione o in comodato d'uso esclusivo, se il soggetto comodante è un

Ente pubblico. In questo ultimo caso dovranno essere presentati i relativi atti di comodato. Gli automezzi a disposizione devono essere muniti di idonei contrassegni di riconoscimento, in regola con le norme del Codice della Strada e coperti da assicurazione. Tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle norme CEE previste per il tipo di impiego.

Articolo 3

1. Gli enti e le associazioni indicati dalla lettera d), comma 1, art. 2 della Legge, ai fini della verifica dei requisiti necessari all'iscrizione nell'albo e per le successive verifiche di permanenza degli stessi:

- a) consentono ai funzionari incaricati del Settore Ecologia di accedere alla sede ed effettuare i controlli che l'Amministrazione regionale riterrà opportuno per valutare la capacità tecnico-operativa e la corretta gestione delle risorse, dei beni, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
- b) s'impegnano a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dai funzionari incaricati del Settore Ecologia, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.